



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-PESR)

Distretto Scolastico n. 27

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
L.S. - ISA - IPSIA**

Via delle Ginestre, snc -

87055 San Giovanni in Fiore (CS)

Tel. 0984/992265 - C.F.: 98113150787 - C.M.: CSIS078007

e_mail: CSIS078007@istruzione.it - Pec - CSIS078007@pec.istruzione.it

Sito web: www.liceisgf.gov.it - Codice Univoco Ufficio UFYKK7



Prot. n. 1827/C-15

San Giovanni in Fiore, 18/03/2019

CONVENZIONE SCUOLA-AZIENDA
AI SENSI DELLA L. 53/2003, D.Lgs n. 77/2005, DPR 87/2010, L. 107/2015

**CONVENZIONE PER L'EFFETUAZIONE DI STAGE AZIENDALI
NELL'AMBITO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**
Cod. CUP H17I17000310007 - CIG Z82279B806

TRA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE L.S. - ISA - IPSIA con sede in via Delle Ginestre, snc, Codice Fiscale 98113150787, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dalla Dott.ssa Angela AUDIA, nata a San Giovanni in Fiore (CS) il 12/07/1959, codice fiscale DAUNGL59L52H919S, domiciliata presso la sede dell'Istituto;

E

La Cooperativa NEW HORUS sede in via Frugiuele, 60/D - 87100 - COSENZA (CS), Partita IVA 03332470784, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal sig. FILIPPELLI Luigi, nato a Bocchigliero (CS), il 22/04/1963, cod. fiscale FLPLGU63D22A912C, nella sua qualità di legale rappresentante, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",

Premesso:

- 1) che l'**I.I.S. L.S. - ISA - IPSIA** di San Giovanni in Fiore (CS) ravvisa la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire l'inserimento al lavoro e la diffusione della cultura d'impresa nei propri studenti;
- 2) che presso l'**I.I.S. L.S. - ISA - IPSIA** di San Giovanni in Fiore (CS) sono promosse attività di alternanza scuola-lavoro, nell'ambito del progetto PON "**ORIENTARSI AL LAVORO - Apprendere insieme ai nuovi partners educativi**" modulo: "**Dalla progettazione alla realizzazione dei gioielli. Caratteristiche e proprietà delle gemme utilizzate nel settore**";
- 3) Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di alternanza scuola-lavoro;
- 4) Preso atto che il soggetto ospitante ha dichiarato la propria disponibilità per l'effettuazione di periodi di alternanza scuola-lavoro per studenti appartenenti e frequentanti l'**I.I.S. L.S. - ISA - IPSIA** di San Giovanni in Fiore (CS)"

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Vista la legge n. 53/2003; visto il Dlgs. N. 77 del 15 aprile 2005, visto il DPR 87/2010; vista la l. 107/2015; vista la delibera n. 1 del Consiglio d'Istituto, verbale n. 4 del 16/01/2018 di assunzione in

bilancio; vista la delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto, verbale n. 5 del 27/02/2018 di approvazione del regolamento d'istituto relativo all'attività negoziale del DS ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a) del decreto 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; acquisite le domande degli allievi e la disponibilità dell'azienda quale struttura ospitante, l'istituto promuove attività di alternanza scuola-lavoro. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura aziendale studenti dell'I.I.S. L.S. – ISA – IPSIA di San Giovanni in Fiore (CS), per l'acquisizione di competenze tecnico pratiche e di orientamento professionale, su proposta del soggetto promotore, ai sensi della vigente normativa.

Art. 2

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEDIF/0003781 del 05/04/2017 per la presentazione di progetti di "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5;

VISTA l'autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEDIF/176 del 10/01/2018 ad attuare nell'anno scolastico 2018/2019 il progetto "**ORIENTARSI AL LAVORO – Apprendere insieme ai nuovi partners educativi**" modulo: "**Dalla progettazione alla realizzazione dei gioielli. Caratteristiche e proprietà delle gemme utilizzate nel settore.**", nell'ambito del PON "per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento" definito dal seguente codice: 10.2.5A-FSEPON- CL-2017-20;

Le parti si impegnano a realizzare nel rispetto del Progetto Formativo proposto in riferimento all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEDIF/0003781 del 05/04/2017 FSE – Potenziamento di Percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro, attività di formazione per come di seguito esplicitato:

- 1- Modulo "**Dalla progettazione alla realizzazione dei gioielli. Caratteristiche e proprietà delle gemme utilizzate nel settore.**"

Tutor aziendale: 30,00 €/ora onnicomprensivo, per un totale di € 2.340,00:

- 78 ore x 15 allievi (n. 48 ore di attività formativa in azienda per n. 6 uscite, n. 8 ore di orientamento, 22 ore di attività di laboratorio in sede, certificazione finale delle attività svolte);

Altre spese di gestione: €. 864,00 onnicomprensivo:

- **Vitto, pranzo, garantendo un menù personalizzato per casi di intolleranze alimentari, n. 6 uscite x 16 x 9,00€ = 864,00 per un totale di € 3.204,00 onnicomprensivo**

Art. 3

1. Il periodo formativo e di orientamento, ai sensi della normativa di cui all'art. 1 della presente convenzione non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento, l'attività di formazione ed orientamento è seguita da un tutor indicato dal soggetto ospitante nella persona del sig. FILIPPELLI Luigi e da un tutor designato/i dal soggetto promotore in veste di responsabile/i didattico-organizzativo (vedi apposita nomina e progetto formativo).
3. Per gli studenti in stage, inseriti nell'impresa ospitante, in base alla presente convenzione, è predisposto e sottoscritto il progetto formativo e di orientamento relativo alle attività che lo studente potrà svolgere in azienda.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento dello stage, lo studente e l'azienda ospitante, sono tenuti ad attuare le attività previste nel progetto formativo e rispettare quanto in esso previsto

Art. 5

Il soggetto promotore dichiara che gli studenti partecipanti sono assicurati per la responsabilità civile, Infortuni e tutela legale polizza n° 25659 compagnia assicurativa AIG Europe S.A. Rappresentante Generale per l'Italia sede Milano - Agenzia Benacquista Assicurazioni sede di Latina, per l'INAIL attraverso l'ordinaria copertura assicurativa per Conto dello Stato ai sensi dell'art. 2 DPR 156/99.

Art. 6

1. Al soggetto ospitante non spetta alcun compenso da parte del soggetto promotore per l'attività di stage. Eventuali pagamenti per servizi resi dal primo dovranno essere preventivamente autorizzate per

iscritto dal soggetto promotore e verranno pagate da questo Istituto dietro presentazione, da parte del soggetto ospitante, dell'eventuale relativo documento fiscale.

2. Ove l'esperienza di stage dovesse proseguire oltre le prime tre settimane (come previsto dal progetto formativo), l'azienda per il periodo trascorso e quello futuro, potrà corrispondere allo stagista, ai sensi della vigente normativa, una borsa lavoro e/o un rimborso spese da concordarsi direttamente con lo studente interessato o con la sua famiglia nel caso di alunno minorenni. Il soggetto promotore non interviene a nessun titolo nell'anzidetta trattativa ed in ogni caso declina ogni responsabilità per quanto da questa ne dovesse derivare.

Art. 7

1. Il soggetto ospitante s'impegna a:

- a) Garantire all'allievo in stage l'assistenza e la formazione necessarie per il buon esito dell'iniziativa;
- b) Segnalare, in caso di incidente a studenti durante lo svolgimento dello stage, l'evento ai competenti organi assicurativi ed al soggetto promotore;
- c) Dare comunicazione, ove previsto e nei termini di legge, agli Enti preposti (ufficio provinciale del lavoro ecc..) della presa in carico degli studenti per il programmato periodo;

Art. 8

Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni da questi ultimi assunti con il/i soggetto/i ospitante/i relativi allo svolgimento del presente incarico.

Art. 9

Gli studenti autorizzati dal soggetto promotore allo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro, sono quelli indicati ed elencati "nell'allegato A" alla presente convenzione che ne costituisce parte integrante della stessa.

Art. 10

In ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro aziendali, il soggetto ospitante dichiara di rispettare e di essere in regola con la vigente normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro e di provvedere alla formazione degli studenti presi in carico sui rischi specifici.

Art. 11

Nei casi di presa in carico di studenti stagisti minorenni, l'azienda si impegna a rispettare la disciplina speciale che la legislazione italiana detta in relazione agli orari di lavoro dei minori (in particolare: legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n. 276), come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n. 237). E successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

La presente convenzione è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 131/1986, ed esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al DPR 642/1972.

Art. 13

Gli studenti minorenni o soggetti a tutela, svolgono lo stage con preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal genitore e/o esercente la patria potestà. Tale autorizzazione costituisce parte integrante di questa convenzione e giace agli atti custoditi dal soggetto promotore.

Art. 14

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;

Art. 15

Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di moralità, dichiarati sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, procederà alla risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

Art. 16

1. La convenzione viene conclusa in San Giovanni in Fiore (CS) presso gli uffici dell'Istituto ed ha validità fino al 31 agosto 2019.

2. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Cosenza per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito della sua interpretazione, esecuzione e/o applicazione/in applicazione.
Il presente documento contrattuale si compone di n. 4 pagine oltre l'allegato "A" contenente l'elenco dei nominativi degli studenti autorizzati a svolgere le attività previste dal progetto formativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma per il soggetto promotore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Angela AUDIA)

Audia



Firma del soggetto ospitante
Cooperativa NEW HORUS
(sig. Luigi FILIPPELLI)

Filippelli
**COOPERATIVA
NEW HORUS**
Via Fruguele, 60/D
87000 COSENZA
Partita IVA: 03332470784